DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SECONDO LE FUNZIONI. TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MAGISTRATURA

Art. 7

Amissione in Magistratura e promozioni

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore. Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'art. 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni.(2) La promozione a giudice di Tribunale non puo' essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.

Versione in vigore dal 23 maggio 1952, non più in vigore dal 6 novembre 1955 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
Estremi	Legge 24 maggio 1951, n. 392
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1951

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 23 aprile 1952, n. 415 ha disposto (con l'art. 3) che "In deroga al secondo comma dell'art. 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino al 30 giugno 1953, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti all'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza almeno un anno prima del giorno nel quale scade il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/distinzione-dei-magistrati-secondo-le-funzioni-trattamento-economico/art-7-amissione-in-magistratura-e-promozioni/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it